

God save the King: la Monarchia britannica dal secondo al terzo millennio

di Claudio Martinelli

1. – La morte di un sovrano lascia sempre una triplice eredità al successore e ai sudditi: le modalità con cui ha esercitato le proprie funzioni; lo stato presente del regno; la proiezione della Monarchia nel futuro. Ma quando il sovrano in questione è la Regina d’Inghilterra, ha regnato per sette decenni e si chiama Elisabetta II, ciascuna voce di quel patrimonio ereditario assume dimensioni storiche e costituzionali del tutto peculiari che impongono attente riflessioni sulle specificità di quella Corona nel contesto di quella democrazia.

Il rilievo planetario della notizia ha concentrato per diversi giorni i riflettori di tutto il mondo sulla Royal Family, stavolta non solo per argomenti legati al gossip ma con uno sguardo più ampio e profondo. Ebbene, l’interrogativo forse più ricorrente sui media internazionali verteva sull’opportunità o meno di considerare la conclusione del regno di Elisabetta II come la fine di un’epoca per la storia mondiale. In realtà, in questi termini la domanda è completamente mal posta. Infatti, se sottende l’idea che la fine di un sovrano di uno Stato democratico contemporaneo possa implicare un cambiamento di indirizzo politico o una svolta nelle relazioni internazionali, allora sconta un evidente errore sul piano dell’interpretazione costituzionale e della prospettiva storica. Solo per rimanere nel Ventesimo secolo, eventi con queste caratteristiche sono stati, come esempi tra gli altri, le Guerre mondiali, la Rivoluzione d’Ottobre, la caduta del Muro di Berlino; oppure, in altri campi, la teoria della relatività, le scoperte sulla struttura dell’atomo, l’Uomo sulla Luna. Un approccio di questo tipo non è sbagliato perché sopravvaluta il ruolo della Gran Bretagna sullo scacchiere internazionale ma perché non mette a fuoco il piano corretto su cui impostare la riflessione. Il livello non è quello delle decisioni politiche, delle scelte di campo, dei cambiamenti di orizzonte, appartenenti semmai alle dinamiche parlamentari, alle compagini governative e ai Primi Ministri, bensì quello dell’incarnare nella propria persona e nelle proprie funzioni una storia nazionale, una tradizione costituzionale, l’evoluzione del rapporto con il popolo, conservando i principi di fondo e adattandosi al mutamento dei tempi e delle circostanze. In questo senso e in questo ambito il passaggio della Corona da Elisabetta II a suo figlio Carlo III è certamente un evento che segna un’epoca, sia volgendo lo sguardo al passato, sia indirizzandolo verso il futuro.

2. – E allora, rimanendo rigorosamente all’interno di questi parametri, proviamo a riflettere sui caratteri di questo passaggio e sulle sue

implicazioni, cominciando inevitabilmente da una definizione della dimensione storica del regno di Elisabetta.

A questo proposito, un'eloquente chiave di lettura ci è offerta dall'accostamento della sua figura con le altre grandi sovrane che l'hanno preceduta. La Monarchia inglese è anche, se non soprattutto, una storia di regine: determinate, autorevoli e incisive. Ebbene, le imponenti figure che nel passato hanno occupato quel trono hanno dato un contributo rilevante a decidere la storia, e non soltanto della propria nazione ma anche, in virtù del ruolo spesso cruciale occupato dalla potenza anglosassone sullo scacchiere internazionale, dell'Europa e del mondo intero.

Pensiamo a Elisabetta I, che completa la costruzione dell'identità inglese come nazione, già avviata da suo padre Enrico VIII, e che, nel confronto-scontro con le altre potenze europee, porta l'Inghilterra a dominare i mari e a imporsi come protagonista dei processi di colonizzazione. Oppure alla regina Anna, sotto il cui scettro nel 1707 si chiude l'esperienza dell'Unione personale dei due regni e viene fondato il Regno Unito di Gran Bretagna. E per finire con Queen Victoria, la quale, pur immersa nelle trasformazioni del XIX secolo che progressivamente ma definitivamente spostano il baricentro politico verso il circuito della rappresentanza democratica, ha comunque un ruolo centrale nella costruzione del Secondo Impero, con cui il Regno Unito raggiunge il punto massimo della propria espansione planetaria, tanto che la sua memoria viene gratificata dalla denominazione di un'intera parabola storica: l'Età vittoriana.

Elisabetta II sale al trono in una fase che non ha più nulla di comparabile con le precedenti. Gli equilibri geo-politici della Guerra fredda sono imperniati sul confronto tra le potenze liberal-democratiche e il mondo comunista. Il Regno Unito ne è parte integrante ma non è certo il principale protagonista, ruolo che nel campo occidentale spetta ovviamente alla superpotenza americana. Il processo di decolonizzazione è ormai in atto da anni e non può trovare in alcun modo nel Commonwealth un surrogato in grado di mantenere l'egemonia britannica su quegli Stati. All'interno dei confini il percorso verso la democrazia parlamentare fondata sul suffragio universale era già stato completato da decenni, con le sue dinamiche politico-costituzionali incentrate sul circuito della rappresentanza: corpo elettorale, partiti politici, gruppi parlamentari, cabinet, primo ministro. La sostanza dell'indirizzo politico è irreversibilmente collocata lì, anche se le forme prevedono che perfino lo *shadow cabinet* appartenga a *Her Majesty*. Per non parlare dei radicali e intensi cambiamenti sociali e del costume, spesso in aperta antitesi con strutture consolidate e abitudini inveterate.

Ecco, è in questo quadro che va cercata e valutata la grandezza di Elisabetta II. Le altre regine avevano determinato la storia, lei ha saputo magistralmente interpretarla. Ha interpretato i canoni fondamentali del momento storico che la sorte le aveva riservato. Un'età in cui tutti i sovrani degli Stati democratici non hanno più alcun ruolo politico in senso sostanziale e la regina d'Inghilterra si trova a capo di un Paese che deve fare i conti, forse per la prima volta, con un apparente paradosso: gestire il declino della nazione come potenza mondiale e contemporaneamente assicurare ai singoli cittadini un benessere mai così generalizzato, reso possibile proprio dall'appartenenza al mondo democratico e capitalista. Dunque, per la giovane sovrana una sfida non da poco: regnare assecondando e

accompagnando il percorso di riduzione di un'antica potenza, la trasformazione da Impero a Commonwealth, con il necessario passaggio dalla coercizione violenta di matrice coloniale, talvolta dai contorni perfino brutali, alla cooperazione volontaristica, nonché la costante evoluzione del modello democratico.

In questo quadro, durante tanti decenni è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie a due fattori decisivi: avere compreso fin da subito i caratteri del trend storico in cui avrebbe dovuto regnare, avere incarnato alla perfezione lo spirito dell'odierna *British Constitution*, diventando il simbolo proprio della capacità della Costituzione di adattarsi ai tempi ma conservando alcuni valori di fondo che plasmano la *constituency* del popolo britannico.

Infatti, di Elisabetta non si ricordano episodi epocali, dichiarazioni scolpite nella pietra o sconfinamenti in terreni di competenza altrui. La vera cifra di questa regina è stata la cura quotidiana di uno stile, l'ancoraggio all'idea che la Monarchia britannica dei nostri tempi debba, da una parte, conservare una notevole magnificenza nelle forme, elemento necessario per mantenere la sua aura simbolica, ma dall'altra, separare nettamente la propria funzione rappresentativa dai ruoli spettanti agli attori politici. E più questa separazione è vissuta e praticata come una convinzione e maggiore sarà la capacità del monarca di farsi riconoscere dal popolo quale punto fermo e *super partes*, appunto incarnazione, in una persona fisica e nelle funzioni della Corona, della continuità nazionale, sintesi di un passato che si proietta nel futuro.

Il bilancio finale ci dice che sul piano della vita istituzionale la regina ha sempre tenuto fede a quella convinzione e che semmai i momenti che l'hanno vista vacillare sono stati causati da vicende legate alle dinamiche della famiglia, che tanto appassionano le masse e i mezzi d'informazione. E tuttavia proprio il popolo, consapevole di avere perduto l'interprete della sua continuità, ha voluto tributarle un saluto imponente, tra le suggestioni medievali di Westminster Hall, al centro di una città cosmopolita e dinamica come poche altre al mondo. Ancora una volta passato e futuro che si saldano in un presente denso di prospettive ma anche carico di incognite e preoccupazioni.

3. – Dunque, Carlo III eredita dalla madre una tradizione millenaria e un chiaro esempio di dedizione ai doveri connessi al corretto assolvimento delle funzioni della Corona.

Di fronte a questo passaggio gli interrogativi che si pone qualunque osservatore della vita pubblica britannica riguardano le attitudini del nuovo sovrano. Carlo sarà in grado di assolvere al proprio ruolo senza far rimpiangere Elisabetta? In particolare, saprà conservare e continuare ad affermare la sua funzione primaria, ovvero essere il simbolo rappresentativo di un popolo, di una nazione e di una storia? Naturalmente nessuno può rispondere con certezza a queste domande, e tuttavia possiamo avvalerci di alcuni elementi per provare a tracciare qualche possibile linea direttiva, anche sul terreno istituzionale.

A differenza di Elisabetta a suo tempo, Carlo non è un giovane re che sale al Trono. Da più di cinquant'anni è sotto i riflettori e non ha mai fatto molto per sottrarvisi. Oltre ad alimentare il chiacchiericcio delle cronache

del jet-set mondiale, ciò che ci interessa maggiormente è la sua nota propensione verso le tematiche ambientali, artistiche, urbanistiche; in generale verso una concezione del mondo che recuperi la dimensione di un rapporto corretto e genuino con la natura e con la bellezza. Poiché si tratta di questioni che oggettivamente hanno anche una valenza politica, o che comunque potrebbero incrociare *issues* care a questo o quel partito, inevitabilmente ci si chiede se sia ipotizzabile una loro trasposizione anche nel nuovo ruolo.

In realtà, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di Carlo come Principe di Galles, cioè di un appartenente alla Royal Family, primo in linea di successione, ma che non essendo ancora il sovrano godeva di margini di movimento molto più ampi rispetto a chi deteneva la Corona. Da qualche giorno, però, quella figura non esiste più, sostituita per via ereditaria da William. Carlo III nei propri reconditi pensieri potrà ovviamente continuare a credere in ciò che ritiene più opportuno, ma nella sua qualità di re dovrà evitare accuratamente di cedere alla tentazione di pronunciare anche una sola parola di troppo, soprattutto su argomenti che possano essere considerati, anche lontanamente, come divisivi o controversi.

Per esempio, discorsi come quello tenuto recentemente alla Climate Change Conference (COP 26) di Glasgow difficilmente potranno essere ripetuti negli stessi concetti e soprattutto con gli stessi toni, e non perché il cambiamento climatico sia di per sé un tema di parte. Anche la Regina in quella occasione spese parole importanti, ma sempre con un taglio istituzionale e un linguaggio sorvegliato, mentre il Principe di Galles, che pure in quel frangente era chiamato a sostituire in presenza la madre, tenuta lontana dal consesso su consiglio dei medici, si esprime in termini piuttosto netti e ultimativi, parlando di “campagna in stile militare”, “ultima chance”, investimenti “messi a disposizione dal settore privato globale”, trasferimenti di risorse economiche verso i Paesi poveri. Certo, non vi era alcun riferimento esplicito e preciso a forze politiche, singoli leader o a equilibri internazionali, e tuttavia i concetti esposti e le parole scelte avevano un sapore più politico che istituzionale, a differenza del videomessaggio inviato da Elisabetta.

Ecco, re Carlo III dovrà tenere a freno questi afflati ricorrenti nel Principe di Galles, magari nobili e generosi ma potenzialmente rischiosi sul piano della condivisione politica. Non si tratta affatto di postulare un cambio di personalità individuale in coincidenza con il mutamento della carica. Il tema non ha nulla di psicologico perché è prettamente costituzionale. Un sovrano contemporaneo non è chiamato a connotare il tempo in cui detiene lo scettro in ragione delle proprie caratteristiche personali o sensibilità culturali, non deve caricare l'esercizio delle funzioni con orientamenti o convinzioni, ed è necessario che non si esponga a critiche come invece accade fisiologicamente per un qualunque attore politico.

Nel caso del re d'Inghilterra questi *caveat* sono ancora più fondati e stringenti, sia per il particolare rilievo che riveste nel panorama delle monarchie parlamentari, sia per le peculiari caratteristiche della Costituzione del Paese su cui regna. L'assenza di una Carta codificata, e comunque il ruolo cruciale svolto dalle *constitutional conventions* rispetto a gangli decisivi della vita istituzionale, postula una spiccata propensione di quel sovrano a garantire il rispetto dei limiti, formali e sostanziali, prestando

particolare attenzione a non diventare parte del dibattito pubblico. Il re non può essere una delle tante voci dissonanti che si levano nelle discussioni, nemmeno su temi di importanza planetaria e utilizzando il classico *aplomb* britannico. Può e deve intervenire, soprattutto nelle occasioni ufficiali, ma avendo sempre cura di rimanere in ambiti largamente condivisi, dentro cui auspicare, incoraggiare e premiare. Ovviamente, discorsi di questo tipo qualche volta potranno rischiare una punta di retorica, oppure rasentare la banalità. Eppure questi sono rischi da correre e prezzi da pagare quando si esercita una funzione meramente simbolica, volta alla costante affermazione dell'unità di un popolo e dello spirito di una tradizione.

4. – Ma naturalmente la questione dei limiti da non oltrepassare da parte di Carlo III non si porrà solo per i discorsi ufficiali, da tenere in contesti internazionali o domestici, o comunque per tutte le esternazioni intese in senso lato. Certamente il tema del *self-restraint* riguarda ormai tutte le funzioni che il sovrano è chiamato a svolgere nel quadro dei suoi doveri istituzionali.

Questa esigenza ha accompagnato tutta la storia delle trasformazioni del ruolo del sovrano nella Monarchia britannica, in particolare a partire dalla *Glorious Revolution* e dal *Bill of Rights 1689*. Da quel tornante storico, determinato dalla vittoria del parlamento sulle pulsioni assolutistiche degli Stuart, prende avvio un lungo e articolato processo di confinamento e relativizzazione del ruolo del sovrano, molto più stringente di quanto avvenuto in precedenza nei secoli medievali, per esempio in occasione della promulgazione della Magna Carta. Come sappiamo, non si è trattato in alcun modo di un processo lineare e scontato ma comunque è stato caratterizzato da tendenze chiaramente riscontrabili e irreversibili.

A questo proposito, è significativo notare come già nel 1855, cioè in piena Età vittoriana, T.B. Macaulay (*History of England*, IV vol.) potesse scrivere queste celebri parole destinate a rimanere un punto fermo nella dottrina britannica: «According to the pure idea of constitutional royalty, the prince reigns, and does not govern; and constitutional royalty, as it now exists in England, comes nearer than in any other country to the pure idea».

Dunque, l'evoluzione della Costituzione britannica verso la democrazia parlamentare e il modello Westminster postula da sempre una trasformazione in senso simbolico e rappresentativo della figura del monarca. Da questo punto di vista la distinzione tratteggiata da Bagehot (*The English Constitution*, 1867) tra 'efficient elements' e 'dignified elements' non solo conserva tutta la sua pregnanza ma ai giorni nostri risulta persino più corrispondente alla realtà. Proprio la comprensione del profondo significato di questa dicotomia dovrebbe allontanarci da un errore in cui talvolta si rischia di cadere quando si osservano le dinamiche di questa Costituzione: l'impressione che esistano organi essenziali e organi accessori, laddove i primi sono gli indispensabili titolari dell'indirizzo politico e i secondi gli epigoni di una tradizione superata (la Monarchia, i Lord, la natura di *Established Church* della Chiesa anglicana, e così via). Si tratta di una visione fallace, come ci spiega Vernon Bogdanor (*The Monarchy and the Constitution*, Clarendon Press, Oxford, 1995): «The 'efficient' elements were those with the power to make and carry out policy, such as the cabinet. The 'dignified' elements, by contrast, such as the monarchy, enjoyed little

effective power. This did not mean, however, that they were unimportant or superfluous. On the contrary, they were of fundamental significance in symbolizing and reinforcing national unity. They helped to reconcile the ruled to the rulers. It was the ‘dignified’ elements in the constitution which created the aura of authority that helped to render government legitimate».

Il parametro su cui ragionare per individuare la persistenza di un ruolo nella Costituzione non è, quindi, l’importanza politica di un *constitutional body*, bensì la sua capacità di corrispondere alle funzioni che l’evoluzione costituzionale gli assegna in una determinata fase della Storia. Naturalmente questo richiamo non esclude affatto la percorribilità di percorsi di riforma, anche profondi e radicali, di questi organi costituzionali, sulla falsariga di quanto già avvenuto per i Lord, prima con la soppressione del *Peerage* ereditario e poi con l’istituzione della Supreme Court of the United Kingdom in luogo dell’Appellate Committee of the House of Lords, ma ribadisce soltanto che la Costituzione è una costruzione complessa e articolata che non si può ridurre alla mera rappresentanza politica per via elettorale. Anzi, quest’ultima trova un arricchimento e un completamento proprio negli organi della ‘dignified constitution’, per come sono strutturati oggi o per come lo saranno in futuro.

Probabilmente ai nostri occhi un’altra fondamentale asserzione contenuta nel libro di Bagehot: «The use of the Queen, in a dignified capacity, is incalculable. Without her in England, the present English government would fail and pass away», appare oggi eccessivamente stentorea e retorica, e tuttavia se la depuriamo di queste esagerazioni espositive legate ai canoni dell’epoca in cui fu scritta, ci fornisce ancora un valido paradigma interpretativo, coerente con l’opinione che percorre da sempre buona parte della dottrina britannica secondo cui una Costituzione con le caratteristiche della *British Constitution* si regge su un complesso eterogeneo di funzioni esercitate dagli organi costituzionali in virtù della distinzione tra forma e sostanza, che costituisce la reale dimensione britannica della divisione dei poteri.

Ecco il vero senso del limite nella conduzione della carica di un monarca inglese: la forma gli attribuisce la titolarità di tutti i poteri dello Stato, la sostanza gli conferisce solo il compito di rappresentare la loro continuità e il loro agire in funzione del popolo. Dunque, sono proprio quei limiti che ne determinano l’autorità, per cui il loro rispetto è la vera *constituency* del moderno sovrano d’Inghilterra. In questo quadro vi è tutto il precipitato di una tradizione giuridica e politica che si è affermata proprio in virtù di un’evoluzione che ha voluto conservare molte forme del passato per assicurarsi una continuità e, al tempo stesso, ha saputo introdurre cambiamenti decisivi sul piano della sostanza politica. Basti pensare ad uno degli appuntamenti più importanti della vita costituzionale come la cerimonia del “King’s Speech”, con tutti i suoi rituali risalenti e sempre uguali a sé stessi, mentre il contenuto del discorso viene stabilito dal primo ministro e il sovrano è “costretto” a leggerlo parola per parola, perfino se intimamente in disaccordo. Forme rituali e sostanza politica, chiavi di lettura di equilibri delicati ma consolidati che il re è chiamato non solo a rispettare ma ad incarnare nella sua persona e nella sua Corona.

5. – Sulla base di queste consolidate premesse costituzionali, Carlo III sale al Trono in un momento non certo semplice e felice per il suo Paese, sia per le criticità geo-politiche ed economiche che coinvolgono tutto il continente europeo, sia per la delicatezza di alcune *issues* della vita politica già in essere o che si profilano all'orizzonte. In particolare, sul terreno costituzionale i prossimi anni saranno caratterizzati dalle conseguenze della Brexit, con tutte le incognite e i pericoli che potranno comportare perfino per l'integrità del Regno Unito. Come è noto, in Scozia e in Irlanda del Nord, ovvero le due *country* che il 23 giugno 2016 votarono in prevalenza *Remain*, il recesso dall'Unione europea ha impresso un rinnovato vigore alle spinte independentiste.

La Scozia, per bocca della first minister Nicola Sturgeon e dell'Snp di cui è a capo, ha cominciato fin da subito a chiedere a gran voce la possibilità di celebrare un secondo referendum independentista, peraltro sempre negata da Londra per via del negoziato aperto con la Ue che ovviamente contrastava con la contemporanea eventualità secessionista. E infatti, conclamata la Brexit con i due accordi del 2020, la leader del governo devoluto è tornata sul punto, forte di una generalizzata volontà degli scozzesi di rimanere parte dell'Unione europea, e in un recente discorso tenuto al parlamento di Edimburgo ha affermato che IndyRef.2 si terrà il 19 ottobre 2023 e contestualmente ha dato mandato alla Lord Advocate di investire la Corte Suprema di un *reference* sulla legittimità costituzionale di un referendum non concordato con i poteri centrali. Forse più una mossa politica che una prospettiva concretamente praticabile in via autonoma, ma comunque significativa del mood che percorre in questo momento quel territorio, volta a convincere Londra dell'ineluttabilità di un accordo sulla celebrazione della consultazione popolare.

Dal canto suo, l'Ulster non soffre solo dei rischi di veder rinfocolare gli antichi rancori tra le due comunità, sopiti per lungo tempo grazie anche all'appartenenza di tutti gli attori in campo alla Ue, ma anche delle evidenti difficoltà causate dalla soluzione trovata nel Northern Ireland Protocol per evitare il disastro del ritorno ad un confine di terra tra le due parti dell'Isola. Anche qui il possibile esito potrebbe essere costituito da un referendum, peraltro espressamente contemplato nel Good Friday Agreement e nei successivi Trattati, sulla riunificazione dell'Irlanda.

Ebbene, di fronte a queste incognite, così cariche di pericoli da molteplici punti di vista, è ipotizzabile l'assunzione di un ruolo politico da parte del nuovo sovrano? Il quesito non è privo di senso e trova la sua ragion d'essere proprio nel carattere eccezionale di queste eventuali prospettive. E tuttavia, la ricostruzione compiuta in precedenza dovrebbe portare ad escludere tale ipotesi. Il potenziale disgregativo dei due orizzonti resi possibili e concreti dalla Brexit è tanto chiaro quanto drammatico, e tuttavia è opportuno ribadire che si tratterebbe di soluzioni giuridicamente praticabili dentro un ordinamento costituzionale come quello britannico. Avere una *uncodified Constitution* significa anche questo: attribuire alle dinamiche politiche e alle scelte compiute dagli organi costituzionali la possibilità di indire referendum popolari in grado di decretare la fine di un'esperienza nazionale risalente nei secoli. Un'eventualità espressamente esclusa da alcune Carte continentali, in cui l'indissolubilità dell'integrità territoriale è un valore fondativo protetto dal nocciolo duro della

Costituzione, come recita l'art. 5 della Carta italiana o come dimostra la controversa esperienza del referendum catalano del 2017. Ma appunto qui si colloca il *cleavage* comparativo tra ordinamenti costituzionali fondati su nature e capisaldi così diversi.

Inoltre, nel caso scozzese, è opportuno sottolineare che se IndyRef.2 avesse le stesse caratteristiche del referendum tenuto nel 2014, la questione della futura forma di Stato della Scozia resterebbe impregiudicata da una eventuale vittoria degli indipendentisti poiché l'opzione monarchia-repubblica verrebbe rinviata ad un'ulteriore consultazione popolare e non è affatto detto che la popolazione scarterebbe l'opzione all'australiana o alla canadese, pur con tutte le difficoltà e i paradossi che comporterebbe.

Se quelle appena discusse sono solo eventualità, non possiamo non rilevare come, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Recesso e di quello di Cooperazione, la Brexit abbia già cominciato a dispiegare alcuni effetti, anche sul piano costituzionale. In combinato disposto con le condizioni determinate anche dalla Pandemia, la maggioranza conservatrice ha subito avviato un importante percorso di accentramento di poteri legislativi nelle mani del governo e del primo ministro, nonché di ripristino di alcuni caratteri del tradizionale modello Westminster che avevano subito una scalfittura negli anni precedenti. Il caso più evidente riguarda l'abrogazione del Fixed-Term Parliaments Act 2011. Lo *statute* approvato dal parlamento britannico nel marzo del 2022 intende sancire la riviviscenza della *constitutional convention*, superata dalle norme volute dai LibDem nel 2011, secondo cui in un parlamento a durata massima il primo ministro decideva il momento dello scioglimento della Camera dei Comuni e la conseguente convocazione di elezioni anticipate attraverso l'*advice* in tal senso al sovrano. Da quando la *convention* si era affermata, quest'ultimo dava seguito alla decisione del capo del governo senza frapporre obiezioni di sorta. Alcuni osservatori hanno espresso scetticismo su questo ritorno agli antichi costumi e hanno preconizzato un ruolo arbitrale del sovrano. In realtà, il tema potrebbe porsi solo in virtù di un sensibile mutamento del tradizionale bipartitismo che comportasse la frequente reiterazione della necessità di formare governi di coalizione; mentre in presenza dei consueti *one party government* non si scorge il rischio di un trascinarsi del re al centro del gioco politico. Ma comunque, anche se si verificasse la prima ipotesi, è molto probabile che le forze politiche, consapevoli della delicatezza della situazione, farebbero di tutto per evitare quella prospettiva.

Così come è difficile immaginare un ruolo politico del nuovo sovrano di fronte a decisioni, magari pur numerose, autonomamente prese da alcuni Stati di abbandonare il Commonwealth. Questa organizzazione si presenta oggi come fondata meramente sul principio volontaristico e non potrebbe essere altrimenti. La supremazia britannica su quelle terre è solo un retaggio storico: da decenni non porta più nel nome l'aggettivo "British"; dei 56 Paesi che attualmente la compongono, quattro non hanno nemmeno mai fatto parte dell'Impero britannico e ben 36 sono repubbliche. Una realtà come questa non può che avere solo una valenza cooperativa e dunque sancire le entrate e le uscite da essa esclusivamente in virtù della volontà degli Stati di collaborare tra loro.

6. – Insistere sull'assenza di un ruolo attivo del monarca nel quadro dell'attuale democrazia britannica non significa affatto negare che esistano occasioni e strutture di interrelazione del sovrano con il mondo politico.

Tra gli esempi più importanti vi sono certamente l'incontro settimanale con il primo ministro e la permanenza nell'ordinamento costituzionale di organi come il Privy Council. Il primo è proprio funzionale a dare concretezza nei tempi moderni alle tre funzioni del sovrano descritte sempre da Bagehot: *to be consulted, to encourage, to warn*. Già nella sua epoca il grande commentatore della Costituzione inglese riteneva che comunque queste funzioni dovessero essere esercitate con circospezione e parsimonia, ed è evidente come questo monito valga a maggior ragione oggi. Inoltre, ci permettiamo di aggiungere, debbono restare confinate nella riservatezza dei dialoghi tra il primo ministro e il re. Un'occasione di confronto in cui i diversi ruoli spettanti ai protagonisti sono molto ben delineati: la responsabilità delle scelte politiche ricade esclusivamente in capo al primo, a prescindere da che cosa gli abbia detto o suggerito il secondo.

Quanto al Privy Council, incarna molto bene l'attualità della 'dignified constitution', nel suo passaggio da braccio operativo del governo inglese fin dal XIII secolo a organo consultivo del sovrano, sostituito fin dall'inizio del XVIII secolo dal Cabinet nelle funzioni di indirizzo politico. Oggi è uno di quei luoghi in cui si manifesta in modo più evidente lo iato tra forma e sostanza, e ciò non di meno costituisce una sede di interlocuzione del sovrano con una cerchia vasta e articolata dell'élite politica del suo Paese.

Carlo III troverà in tutti questi aspetti della Costituzione, e ovviamente in tanti altri, importanti occasioni di confronto anche rispetto ad un processo di ulteriore modernizzazione della Monarchia britannica che avesse in animo di avviare. I profili su cui intervenire non mancherebbero certamente: dal ridimensionamento di un certo sfarzo eccessivo, all'utilizzo più razionale del patrimonio immobiliare; dai privilegi dei componenti della Royal Family ad uno snellimento della corte; e tanto altro che potrebbe contribuire ad un maggiore adeguamento della forma monarchica ai tempi in cui oggi è chiamata a vivere ed operare. Un processo riformatore tanto necessario quanto delicato, sia perché ancora una volta dovrebbe trovare il giusto mezzo tra tradizione e innovazione, sia perché alcuni provvedimenti spettano a Carlo in persona ma altri sono appannaggio di decisioni del parlamento.

Dalla sua parte, però, gioca un fattore di non poco conto: il grado di popolarità e consenso di cui oggi gode la Monarchia britannica presso il proprio popolo, testimoniato da tutti i sondaggi e dalle immagini dell'ultimo saluto e Elisabetta II.

Un consenso e una popolarità di cui talvolta fuori dalle Isole britanniche molte persone non riescono a capacitarsi. Anche in quest'ultima occasione si sono levate voci, in Italia e in diverse parti del mondo, di autorevoli commentatori che hanno sottolineato l'anacronismo dell'istituzione monarchica, la sua ontologica minorità rispetto alla forma repubblicana, il suo inesorabile superamento al cospetto della modernità.

Ebbene, tutte opinioni rispettabili e sensate che, però, mostrano di non tenere nel dovuto conto una storia, una tradizione e soprattutto i caratteri specifici di un ordinamento costituzionale quanto mai sui generis, oltre che il pragmatismo culturale di un popolo che capisce perfettamente che il suo

appeal verso l'interesse degli altri popoli diminuirebbe non poco se improvvisamente diventasse una repubblica qualsiasi.

Per riflettere su tutto ciò probabilmente la domanda più adeguata e pregnante non è come mai gli inglesi si tengono ancora la Monarchia, ma semmai l'esatto opposto: fermi restando i caratteri della moderna *British Constitution*, *unwritten* nel senso di *uncodified*, un ordinamento costituzionale così concepito continuerebbe a reggere con una trasformazione in senso repubblicano, oppure richiederebbe l'introduzione di una Costituzione scritta e rigida? Una Carta che potremmo definire all'europea continentale. Il dibattito sarebbe sicuramente interessante sul piano scientifico, ma forse anche lievemente paradossale cadendo proprio all'indomani della Brexit.

Claudio Martinelli
Dip.to di Giurisprudenza,
Università di Milano Bicocca
claudio.martinelli@unimib.it